



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 5.8.2009
COM(2009) 414 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione comunitaria in merito al regolamento interno del comitato APE previsto dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

RELAZIONE

L'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, è stato firmato il 26 novembre 2008 e la sua applicazione provvisoria da parte della Costa d'Avorio è prevista a breve.

All'articolo 73 dell'accordo viene istituito un comitato APE che è responsabile dell'amministrazione dell'accordo e della realizzazione di tutte le attività in esso menzionate.

Il comitato APE stabilisce le proprie norme organizzative e di funzionamento; data la necessità di iniziare in tempi brevi l'applicazione dell'accordo, il regolamento interno del comitato APE deve essere adottato alla prima riunione del comitato stesso, che dovrebbe tenersi entro la fine del 2009.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione comunitaria in merito al regolamento interno del comitato APE previsto dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra¹,

vista la proposta della Commissione²,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, è stato firmato il 26 novembre 2008.
- (2) All'articolo 73 di detto accordo viene istituito un comitato APE che è responsabile dell'amministrazione dell'accordo e della realizzazione di tutte le attività in esso menzionate.
- (3) A norma dell'articolo 73 il comitato APE stabilisce le proprie norme organizzative e di funzionamento.
- (4) È opportuno che la Comunità stabilisca la posizione da prendere riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato APE,

DECIDE:

Articolo unico

La posizione della Comunità in vista dell'adozione di una decisione del comitato APE previsto dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo al proprio regolamento interno si fonda sul progetto di decisione del comitato APE allegato alla presente decisione.

¹ GU L 59 del 3.3.2009, pag. 3.

² GU

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

DECISIONE N. .../2009 DEL COMITATO APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardante l'adozione del regolamento interno del comitato APE

IL COMITATO APE,

visto l'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (di seguito l'"accordo"), firmato il 26 novembre 2008 a Abidjan, in particolare l'articolo 73,

considerando quanto segue:

L'accordo dispone che il comitato APE stabilisca le proprie norme organizzative e di funzionamento,

DECIDE:

Articolo 1

Il regolamento interno del comitato APE è stabilito come indicato nell'allegato I.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il

Fatto a,

ALLEGATO I

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO APE

istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

Articolo 1

Composizione e presidenza

1. Il comitato APE è composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e da rappresentanti della Commissione europea e, dall'altro, da rappresentanti della Costa d'Avorio, a livello ministeriale o di alti funzionari.
2. Il riferimento alle "parti" nel regolamento interno è conforme alla definizione di cui all'articolo 72 dell'accordo.
3. Il comitato APE è presieduto alternativamente per periodi di dodici mesi da un rappresentante della Commissione europea e da un rappresentante della Costa d'Avorio. Il primo periodo di presidenza ha inizio alla data della prima riunione del comitato APE istituito dall'accordo e termina il 31 dicembre dell'anno successivo. Il primo turno di presidenza del comitato APE è assicurato da un rappresentante della Costa d'Avorio.
4. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato APE rappresentanti delle commissioni dell'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale (UEMOA) e della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (CEDEAO). Le parti possono decidere di invitare, in casi specifici, altri osservatori.

Articolo 2

Riunioni

1. Il comitato APE si riunisce a intervalli regolari, non superiori a due anni, e anche in seduta straordinaria, con l'accordo delle parti, ogniqualvolta le circostanze lo richiedano.
2. La data e il luogo di ciascuna riunione del comitato APE vengono concordati da entrambe le parti.
3. Le riunioni del comitato APE vengono indette dal segretariato del comitato APE.

Articolo 3

Delegazioni

Prima di ogni riunione il presidente del comitato APE è informato della prevista composizione delle delegazioni della Costa d'Avorio e della parte CE.

Articolo 4

Segretariato

Il segretariato del comitato APE è assicurato a turno, per un periodo di dodici mesi, da funzionari della Commissione europea e della Costa d'Avorio. Tale periodo coincide con l'esercizio della presidenza del comitato APE da parte, rispettivamente, della parte CE e della Costa d'Avorio.

Articolo 5

Documenti

Qualora le deliberazioni del comitato APE siano basate su documenti scritti, questi ultimi sono numerati e diffusi dal segretariato come documenti del comitato APE.

Articolo 6

Corrispondenza

1. Tutta la corrispondenza indirizzata al comitato APE è inoltrata al suo segretariato.
2. Il segretariato provvede affinché la corrispondenza indirizzata al comitato APE sia inoltrata al suo presidente e, se del caso, trasmessa quale documentazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento interno ai corrispondenti delle parti di cui all'articolo 73 dell'accordo.
3. Le comunicazioni del presidente del comitato APE sono inviate dal segretariato ai corrispondenti delle parti e diffuse, se del caso, quale documentazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento interno.

Articolo 7

Ordine del giorno delle riunioni

1. Il segretariato del comitato APE stabilisce un ordine del giorno provvisorio per ogni riunione sulla base delle proposte presentate dalle parti. Esso viene trasmesso dal segretariato del comitato APE ai corrispondenti delle parti al più tardi quindici giorni prima che inizi la riunione.
2. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali una domanda di iscrizione nell'ordine del giorno è pervenuta al segretariato almeno ventuno giorni prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti nell'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà pervenuta al segretariato entro e non oltre la data di spedizione dello stesso.
3. Il comitato APE adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione nell'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è acquisita previo accordo delle parti.

4. Il presidente del comitato APE, in accordo con le parti, può invitare esperti ad assistere alle sue riunioni per ottenere informazioni su argomenti specifici.
5. Il segretariato, d'intesa con le parti, può abbreviare il termine indicato nel paragrafo 1 al fine di tener conto delle circostanze di un caso specifico.

Articolo 8

Verbale

1. Il segretariato redige quanto prima il verbale di ogni riunione.
2. Il verbale riassume di norma ogni punto all'ordine del giorno, indicando, se del caso:
 - a) tutta la documentazione fornita al comitato APE;
 - b) tutte le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del comitato APE;
 - c) le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su punti specifici.
3. Nel verbale figurano anche un elenco dei membri del comitato APE che hanno partecipato alla riunione e un elenco dei membri delle delegazioni che li hanno accompagnati.
4. Il verbale viene approvato per iscritto da entrambe le parti entro due mesi dalla data della riunione. Una volta approvato il verbale, due copie sono firmate dal segretariato e ciascuna delle parti ne riceve un esemplare autentico.

Articolo 9

Decisioni

1. Il comitato APE adotta le sue decisioni per consenso.
2. Il comitato APE può decidere di presentare qualsivoglia questione generale sollevata nel quadro dell'accordo e di interesse comune per i paesi ACP e della CE al Consiglio dei ministri ACP-CE come indicato all'articolo 15 dell'accordo di Cotonou.
3. Tra una riunione e l'altra il comitato APE può adottare decisioni mediante procedura scritta, con l'accordo di entrambe le parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra le parti.
4. Le decisioni del comitato APE recano la denominazione "Decisione" seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da una descrizione del loro oggetto. Ciascuna decisione indica la data della sua entrata in vigore.
5. Le decisioni adottate dal comitato APE sono autenticate da un rappresentante della Commissione europea per conto della parte CE e da un rappresentante della Costa d'Avorio.

6. Le decisioni sono trasmesse alle parti come documenti del comitato APE.

Articolo 10

Pubblicità

1. Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato APE non sono pubbliche.
2. Ciascuna delle parti può decidere la pubblicazione delle decisioni del comitato APE nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 11

Lingue

1. La lingua di lavoro del comitato APE è la lingua ufficiale comune delle parti.
2. Il comitato APE delibera e adotta decisioni sulla base della documentazione e delle proposte redatte nella lingua di cui al paragrafo 1.

Articolo 12

Spese

1. Le parti si assumono l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato APE (spese per il personale, di viaggio e di soggiorno, spese postali e per le telecomunicazioni).
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.
3. Le spese relative ai servizi di interpretariato durante le riunioni e alla traduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante. Le spese relative ai servizi di interpretariato e alla traduzione di documenti da altre lingue ufficiali dell'Unione europea o verso tali lingue sono sostenute dalla parte CE.

**SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE AVENTI
UN'INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Decisione del Consiglio relativa alla posizione comunitaria in merito al regolamento interno del comitato APE previsto dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra.

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: risorse amministrative della Commissione per la copertura dei costi di interpretariato e dei locali.

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio considerato: in caso di necessità impreviste, è possibile attingere risorse dalle seguenti linee di bilancio:

20.02.01 – Relazioni commerciali esterne, compreso l'accesso ai mercati dei paesi terzi

20.01.02.11.00.02.40 – Riunioni riservate esclusivamente al personale della Commissione (interno)/Conferenze

3. INCIDENZA FINANZIARIA

Nessuna

La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

(Mio EUR al primo decimale)

| Linea di bilancio | Entrate ³ | Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa | [Anno n] |
|-------------------|----------------------|--|----------|
| Articolo ... | | | |

³ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

| | | | |
|--------------|--|--|--|
| Articolo ... | | | |
|--------------|--|--|--|

| Situazione a seguito dell'azione | | | | | |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | [n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] |
| Articolo ... | | | | | |
| Articolo ... | | | | | |

4. MISURE ANTIFRODE

5. ULTERIORI OSSERVAZIONI